

Decisione concernente il gioco automatico 21 Plus Versione 1.a

La Commissione federale delle case da gioco

ha deciso in data 18 agosto 2014:

1. Il gioco automatico 21 Plus versione 1.a è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.
2. L'installazione e l'esercizio del gioco automatico 21 Plus versione 1.a è autorizzato, fatti salvi altri oneri o altre disposizioni legali.
3. Ogni modifica dell'apparecchio o del gioco automatico necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminari da parte della Commissione federale delle case da gioco.
4. Le spese procedurali, pari a 27 825 franchi, sono imputate a Peter Schorno. Tale importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. Una corrispondente fattura sarà inviata.
5. A un eventuale ricorso contro le cifre 1 a 3 della presente decisione è tolto l'effetto sospensivo secondo l'articolo 55 PA.
6. Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.
7. Notifica:
Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

2 settembre 2014

Commissione federale delle case da gioco